

Codice DB1105

D.D. 26 luglio 2012, n. 701

Vino DOCG "Brachetto d'Acqui" - Vendemmia 2011 - Sblocco della riserva vendemmiale. D.Lgs 61/2010.

Il Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini ,all'art. 14, comma 10, stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O, su richiesta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni Professionali di categoria, la riduzione della resa ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O. per conseguire l'equilibrio di mercato;

Il Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini all' Art.10 comma 1 lettera d) stabilisce che l'esubero di prodotto oltre la resa fissata possa essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato.

Il disciplinare di produzione della D.O.C.G. Brachetto d'Acqui all'art.4 comma 10 e 11 definisce che limitatamente alle tipologie rosso (detto tappo raso) e spumante, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni professionali di categoria, può bloccare una quota percentuale della resa massima stabilita.

Il medesimo disciplinare di produzione all'art.5 comma 5 definisce che i mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 8 t/ha, o da uve bloccate nell'ambito della resa massima stabilita in seguito a/ai provvedimento/i della Regione Piemonte sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali.

Con determinazione n. 912 del 24 agosto 2011 la Regione Piemonte , su richiesta del Tavolo interprofessionale per l'uva Brachetto ha stabilito che essendo stata evidenziata la necessità di conseguire il riequilibrio del mercato della DOCG "Brachetto d'Acqui" e della DOC "Piemonte Brachetto" veniva ridotta la resa ad ettaro di vino classificabile e che era applicata la modalità del blocage e deblocage (riserva vendemmiale) nel modo seguente:

Ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" (di seguito chiamato "Brachetto d'Acqui") tipologia spumante fino ad un massimo di 31,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 45 q.li/ha di uva).

- Prevedere di utilizzare la modalità del blocage-deblocage come previsto dal disciplinare di produzione all'art. 4 comma 10 e all'art. 5 comma 6, per ulteriori 5 q.li/ha.
- Le parti convengono che l'ulteriore richiesta di utilizzo presentata da parte del Consorzio dei 5 q.li "bloccati" deve essere conseguente al totale esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base, cioè dei 45 q.li/ha.

Ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" tipologia rosso (cosiddetto "tappo raso") fino ad un massimo di 37,1 ettolitri per ettaro (equivalenti a 53 q.li/ha di uva).

- Prevedere di utilizzare la modalità del blocage-deblocage come previsto dal disciplinare di produzione all'art. 4 comma 10 e all'art. 5 comma 6, per ulteriori 5 q.li/ha.
- Le parti convengono che l'ulteriore richiesta di utilizzo presentata da parte del Consorzio dei 5 q.li "bloccati" deve essere conseguente al totale esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base, cioè dei 53 q.li/ha.

Il disciplinare di produzione della D.O.C.G. Brachetto d'Acqui all'art.5 comma 6 definisce che la Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a

quella di produzione dei mosti interessati , su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, conseguentemente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei mosti bloccati nell'ambito della resa massima stabilita , alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

La determinazione regionale n. 912 del 24 agosto 2011 stabiliva inoltre che , lo sblocco dei 5 q.li/ha (o di una parte di essi) bloccati secondo la modalità del blocage-deblocage (riserva vendemmiale) da classificare a DOCG poteva avvenire solo a seguito del totale esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base (cioè 45 q.li/ha per la tipologia spumante e 53 q.li/ha per la tipologia "tapporaso") e su richiesta del Consorzio di Tutela.

Il Consorzio Tutela vini d'Acqui con comunicazione del 19 giugno 2012 prot. 55/2012 ha richiesto di sbloccare il quantitativo bloccato. Lo sblocco, non è richiesto con destinazione DOCG , ma con destinazione agli usi consentiti dalla determinazione regionale numero 912 del 24 agosto 2011 riportati di seguito:

- succhi d'uva;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco destinato a bevande aromatizzate base vino;
- vino;
- distillati.

La richiesta è motivata dall'analisi dei dati statistici di vendita del primo trimestre 2012 che evidenziano un calo del 15,26% e da una giacenza di prodotto derivante dalla vendemmia 2010 e 2011 di ca. 1.500 hl che portano a considerare che il prodotto oggetto di blocco non sarà rivendicato a DOCG entro la vendemmia 2012 in quanto verranno prima utilizzate le giacenze delle vendemmie precedenti.

Le Organizzazioni professionali, come riportato nel disciplinare di produzione all'art.5, comma 6, sono state sentite e hanno espresso parere favorevole alla richiesta del Consorzio di Tutela.

Per quanto specificato in premessa

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

determina

-Di consentire che i quantitativi di prodotto DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" vendemmia 2011, bloccati come riserva vendemmiale, possano essere sbloccati e utilizzati con destinazione :

- succhi d'uva
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco destinato a bevande aromatizzate base vino
- Vino
- Distillati.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli